

ICI - ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO 2008

NON DEVONO PAGARE L'ICI:

- Le **abitazioni principali** (immobili di Categoria "A" con esclusione di A1, A8, A9 e A10) e le **relative pertinenze** (garages, cantine, etc.);
- Gli immobili assimilati ad abitazione principale dall'Art. 10 del vigente Regolamento Comunale:
 - Alloggi di anziani residenti in casa di cura o di riposo (Art. 10, comma 1);
 - Ex casa coniugale (coniugi separati - Art. 10, comma 2);
 - Abitazioni concesse in comodato gratuito (Art. 10, comma 3);
 - Alloggi locati con contratto di affitto agevolato (Art. 10, comma 4);
 - Alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (Ex I.A.C.P. - Art. 10, comma 5);
 - Alloggi assegnati a soci di cooperative a proprietà indivisa (Art. 10, comma 5);

DEVONO PAGARE L'ICI:

- Le **abitazioni principali** di categoria A1, A8 e A9 e le **relative pertinenze** (garages, cantine, etc.);
- Le abitazioni a disposizione o locare con contratto non agevolato;
- Le abitazioni a disposizione dei residenti all'Estero (iscritti A.I.R.E.);
- Gli altri immobili (negozi, uffici, capannoni, etc.);
- Le aree fabbricabili;

ATTENZIONE:

Le indicazioni di cui al presente avviso sono previste dal recente D.L. 27/05/2008, n. 93 che potrà subire modifiche in sede di conversione in Legge.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE ICI 2008 (approvato con Delibera CC n. 11 dd. 18/03/2008)

ART. 10

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI APPLICATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Ai sensi della L. 23.12.1996, n. 662, art. 3, comma 56, si considera quale abitazione principale l'unità immobiliare (abitazione ed eventuali pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani residenti in istituti di ricovero, di cura o di detenzione a condizione che la stessa non sia locata. Ad essa si applicano l'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali e la detrazione, ordinaria o straordinaria, di cui all'art. 1, commi 8 e 9 del presente regolamento.
2. Ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, art. 6, comma 3/bis, l'unità immobiliare (abitazione ed eventuali pertinenze) assegnata ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si considera quale abitazione principale anche per il coniuge non assegnatario. Questi applica, in proporzione alla quota posseduta, l'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali e la detrazione, ordinaria o straordinaria, di cui all'art. 1, commi 8 e 9 del presente regolamento, a condizione di non essere proprietario o titolare di diritto reale di un immobile adibito ad abitazione principale sito nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. Ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), si considerano abitazioni principali le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purché anagraficamente residenti nelle stesse. A tali unità immobiliari si applica la sola aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali.
4. In attuazione della L. 09.12.1998, n. 431, art. 2, comma 4, si considerano abitazioni principali le unità immobiliari locare con contratto di locazione regolarmente registrato alle condizioni definite negli accordi locali e concertate con le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che, nell'ambito territoriale di competenza, risultino maggiormente rappresentative. A tali unità immobiliari si applica la sola aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali.
5. Ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, art. 8, comma 4, si considerano quali abitazioni principali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER. A tali unità immobiliari si applica la sola aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali.